



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Concessioni

Determinazione numero 388 del 20/03/2020

OGGETTO: S.P. 2 PANARIA BASSA. SIG. CORRADI STEFANO. CONCESSIONE AL MANTENIMENTO DI UN ACCESSO CARRABILE ESISTENTE, ALLA PROG. KM. 6+062, LATO DESTRO, IN COMUNE DI BOMPORTO.

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

E' pervenuta a questo Servizio il 08.10.2019 ed assunta a prot. 32130/11.1.5.5/3968 lo stesso giorno, la domanda con la quale il Sig. CORRADI STEFANO, cod. fisc.CRRSFN59A02C398J, nata a Cavezzo (MO) il 02.01.1959 e residente in Cavezzo (MO), alla Via Malaspina 28, chiede la concessione al mantenimento di un accesso carrabile esistente, in margine alla S.P. 2 PANARIA BASSA, in Comune di Bomporto;

Rilevato che agli atti non è stata reperita alcuna concessione concernente l'accesso esistente;

Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 22, 26 e 27 disciplina gli accessi carrabili, la competenza per le autorizzazioni e le concessioni, e le formalità per il rilascio delle stesse

Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 44, 45 e 46 disciplina le modalità di esecuzione degli accessi carrabili;

Il Regolamento per le Autorizzazioni e Concessioni Stradali della Provincia di Modena approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 98 del 8.6.1994 e 148 del 20.7.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'uso della sede stradale, l'occupazione del suolo, sottosuolo e del soprassuolo, le modalità di esecuzione degli interventi stradali;

E' stato redatto il referto tecnico in merito alla domanda presentata, dal quale risulta la corretta prog. km che è 6+062 lato destro;

L'art. 22, comma 3, del Nuovo Codice della Strada prevede l'obbligo di individuazione dei "PASSI CARRABILI" mediante l'apposito segnale avente le caratteristiche previste dall'art. 120 comma 1 lett. e) del relativo regolamento di attuazione (fig. II.78);

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Concessioni dell'Area Lavori Pubblici.

Le competenze dei Dirigenti, sono previste dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall'art. 43 dello Statuto dell'Ente

Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell'istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti od Amministrazioni,

D E T E R M I N A

di autorizzare la **CONCESSIONE** a favore del Sig. CORRADI STEFANO, meglio identificato in premessa a mantenere in essere un accesso carrabile esistente in margine alla Strada Provinciale S.P. 2 PANARIA BASSA, alla prog.km. 6+062, lato destro, in comune di Bomporto, avente una larghezza di ml. 8,50, comportante un'occupazione di suolo pubblico provinciale per una profondità di ml. 2.00. L'accesso dovrà essere raccordato al ciglio stradale con uno svaso a 45°; l'eventuale cancello dovrà essere arretrato, rispetto al ciglio bitumato, di almeno ml. 10.00 (dieci).

Nel mantenimento dell'accesso esistente, con installazione di nuovo cancello carraio e pedonale comprensivo di muretto per citofono e cassetta postale come da progetto presentato, si prescrive la pavimentazione dell'area antistante il cancello con conglomerato bituminoso od altro materiale lapideo atto ad impedire il ritorno di ghiaia o altro materiale incoerente sulla sede stradale.

I passi carrabili autorizzati dovranno essere individuati con l'apposito segnale (che potrà avere la dimensione di cm. 25x45, come da autorizzazione del Ministero LL.PP. prot. 5068 del 1.2.1996), come richiamato in premessa, avente sulla parte alta l'indicazione dell'ente proprietario

"PROVINCIA DI MODENA"

e, in basso, l'anno e il numero di rilascio

progr. Km. 6+062: n. " 1072 " anno 2020

La validità della presente concessione è subordinata all'incondizionato rispetto delle norme previste dalle leggi vigenti in materia citate in premessa e dal Regolamento Provinciale, con particolare riguardo agli artt. 8 (durata autorizzazione), 9 (condizioni per le autorizzazioni), 13 (termini per l'esecuzione dei lavori), 14 (conservazione e smarrimento autorizzazione), 15 (esecuzione e manutenzione delle opere autorizzate), 17 (rinnovo e subingresso), 21 (opere, depositi e cantieri stradali) e 29 (diritto di controllo) dei quali se ne consegna copia in visione all'atto del rilascio del presente.

La presente concessione, rilasciata per una durata di anni 29 (ventinove) e rinnovabile alla sua scadenza, dovrà essere conservata a cura del concessionario ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari previsti dall'art. 12 del Codice della Strada.

L'inosservanza delle condizioni generali e particolari sopra richiamate comporta la revoca del provvedimento.

TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell'atto del Presidente n. 75 del 30.5.2018 che ha approvato i criteri per la tutela dei dati personali della Provincia di Modena, si informa che i dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi al presente procedimento amministrativo e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

I dati relativi al presente provvedimento saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.

IMPUGNAZIONI

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure

con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

BOLLO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 15224 del 04.03.2015.

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____

REGOLAMENTO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI
ESTRATTO ARTT. 8-9-13-14-15-17-23-29

ART. 8: DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono permanenti o temporanee a seconda che la loro durata sia superiore o inferiore all'anno.
2. La durata dell'autorizzazione permanente, che potrà essere rinnovata alla sua scadenza, non potrà comunque eccedere gli anni 29 (ventinove). La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
3. Per l'autorizzazione relativa ad impianti di servizi pubblici, la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi o dagli atti di concessione che li riguardano.
4. Le autorizzazioni sono sempre revocabili, con i limiti e le riserve previsti dalla legge, a giudizio della Provincia o su richiesta del concessionario, senza che per questo si debba corrispondere alcun indennizzo.

ART. 9: CONDIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti od Uffici, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare, per giusti motivi, o di modificare quanto concesso oppure imporre nuove condizioni.
2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza; il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità.
3. Qualora l'autorizzazione comporti opere o depositi sulla strada, il concessionario deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del **N.C.S.** e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo **Reg.C.S.**, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità.
4. Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia nonchè i funzionari da essa dipendenti da ogni responsabilità in merito.
5. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada, la quale potrà quindi variare, ove le esigenze della viabilità lo richiedessero con facoltà piena ed insindacabile della Provincia, il relativo andamento altimetrico e planimetrico in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione e al ripristino della strada e sue pertinenze.
6. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
7. Se lavori o varianti stradali portassero necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in dipendenza dell'autorizzazione, tutte le spese e i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.
8. Nel caso di modifica, revoca (in tutto o in parte), scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sue cure e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, nonchè al ripristino ed alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa con suo giudizio insindacabile.
9. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio a spese del concessionario.
10. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione, potesse provenirle da terzi.

ART. 13: NOTIFICA PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il provvedimento di autorizzazione, consenso o nulla-osta e concessione verrà trasmesso all'interessato direttamente dalla Provincia.
2. Scaduto il termine previsto per l'esecuzione delle opere, e comunque entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della dichiarazione scritta, da parte del richiedente, di ultimazione dei lavori e di ripristino definitivo, quando richiesto, la Provincia provvederà, a mezzo di propri funzionari, alla verifica della regolare esecuzione delle opere stesse, in conformità alle norme contenute nel **Reg.Prov.** e nel provvedimento di cui al comma 1. Detti funzionari formuleranno, in caso di inadempienze o irregolarità, le

proposte ritenute opportune.

3. In casi particolari, motivati e giustificati, potrà essere accordata, su richiesta scritta del concessionario, una proroga.

ART. 14: CONSERVAZIONE E SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Il concessionario è tenuto a custodire il provvedimento di autorizzazione, consenso o nulla-osta e concessione, tenendolo sempre, anche in copia conforme, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, per esibirlo ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali od agenti indicati nell'art. 12 del **N.C.S.**, pena la sanzione amministrativa e accessoria della sospensione dei lavori.

2. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario ne darà comunicazione alla Provincia, richiedendone duplicato, con rimborso delle relative spese.

3. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

ART. 15: ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE

1. Il concessionario dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale e particolare relative allo svolgimento dei lavori e alle loro modalità, che in qualsiasi tempo potessero essere impartite dalla Provincia nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito, e dovrà riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere autorizzate, potessero derivare sia alle pertinenze stradali che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ai e dai lavori.

2. Il concessionario è obbligato, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, a provvedere a proprie cure e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere nel preciso stato in cui sono autorizzate, ed all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, variazione, completamento e perfezionamento occorrenti durante l'esercizio dell'autorizzazione. Per tutti gli anzidetti lavori il concessionario dovrà dare preventivo avviso alla Provincia e non potrà iniziare i lavori prima di aver ottenuto il relativo benestare, salvo i casi di urgenza nei quali occorre ripristinare senza indugio l'interrotto funzionamento dell'impianto o la regolarità del transito, nei quali casi i lavori potranno essere iniziati, dandone tempestiva comunicazione telegrafica o via fax alla Provincia, con l'obbligo di eseguire gli stessi in conformità alle norme tecniche previste nell'atto di autorizzazione, e di quelle successive riguardanti la materia impartite dalla Provincia.

3. In caso di inadempienza, anche parziale, la Provincia provvederà d'ufficio, con totali spese a carico del concessionario, ad eseguire i lavori necessari per riparare i danni causati alla strada e sue pertinenze.

4. L'inottemperanza alle prescrizioni fissate per l'esecuzione delle opere oggetto dell'autorizzazione, così come la mancata esecuzione della manutenzione, può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia, la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

5. In casi particolari, relativi a lavori comportanti manomissione del suolo stradale e sue pertinenze, l'atto di autorizzazione potrà prevedere la riserva della Provincia di provvedere direttamente, od anche attraverso imprese di propria fiducia, all'esecuzione di opere riguardanti l'autorizzazione. In tale circostanza il concessionario dovrà depositare una somma pari all'importo presunto delle spese occorrenti per l'esecuzione delle opere, salvo conguaglio a lavori finiti.

6. Per le autorizzazioni concernenti l'apertura di accessi lungo le strade provinciali, la spalata della neve, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, resta a totale carico del concessionario, ancorchè la neve vi venga accumulata per i modi e per i mezzi usati dalla Provincia direttamente, o a mezzo di imprese, nello sgombero della strada.

ART. 17: RINNOVO E SUBINGRESSO

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza il concessionario, qualora intenda rinnovare l'autorizzazione, dovrà presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sul bollo e a quelle previste dal precedente art. 4, corredata dalla ricevuta del versamento per il rimborso delle relative spese.

2. Nel caso di subingresso ad un'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sul bollo e a quelle previste dal precedente art. 4, corredata dalla ricevuta del versamento per il rimborso delle relative spese.

3. Il rinnovo e il subingresso delle autorizzazioni sono rilasciati con le modalità previste dall'art. 7.

ART. 23: OPERE, DEPOSITI E CANTIERI STRADALI

1. Senza la preventiva autorizzazione o concessione della Provincia è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonchè sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. L'autorizzazione per l'esecuzione di opere sulle fasce di rispetto e sulle

aree di visibilità è richiesta quando le opere eseguite secondo le distanze minime previste agli artt. 16, 17 e 18 del **N.C.S.** e all'art. 20 del **Reg.Prov.** comportano anche l'occupazione di aree antistanti le stesse con depositi e cantieri con caratteristiche tali da poter creare pregiudizio alla visibilità ai fini della circolazione. L'autorizzazione non è richiesta per l'esecuzione di lavori aventi durata momentanea (es. sostituzione lampade pubblica illuminazione), per i quali comunque è sempre necessario il rispetto delle cautele previste dall'art. 21 del **N.C.S.** (D.C. 276 del 13.12.1995)

2. Chiunque, ottenuta l'autorizzazione o la concessione, esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni, deve adottare gli accorgimenti previsti dall'art. 21, comma 2, del **N.C.S.**

3. I lavori e i depositi sulla strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del **N.C.S.**, dalla Provincia, installati secondo quanto rappresentato dagli schemi segnaletici previsti dall'art. 30, comma 4, del **Reg.C.S.**

4. Inoltre il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a mettere in atto tutte le incombenze previste dall'art. 21, comma 3, del **N.C.S.** e dagli artt. dal 30 al 43 del **Reg.C.S.**, regolarmente accertate da referto tecnico dell'ufficio competente, con le modalità e i termini ivi previsti.

5. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

ART. 29: DIRITTO DI CONTROLLO. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI.

1. La Provincia può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del disciplinare di autorizzazione, una copia della quale deve sempre essere conservata in cantiere.

2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza dell'autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello autorizzato, danni a persone, il personale incaricato compila un processo verbale di accertamento, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

3. L'accertamento delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione, e, se necessario, il ripristino delle cose e dei luoghi, oppure all'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omesso.

4. Accertata la violazione delle norme di legge e regolamentari in vigore, e trascorso inutilmente il termine assegnato dall'Ente al trasgressore per la rimessa in pristino, verrà emessa ordinanza di sgombrò e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e del **Reg.Prov.**